



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1090 del 25 ottobre 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Centrale Unica di committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano. Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi comunali per il Comune di Crispano. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 480.000,00 euro.

PREC 286/17/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n.44968 del 24 marzo 2017 con cui la CUC tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Crispano chiedeva all' Autorità un parere sulla legittimità dell'ammissione alla gara della società Italia Gestioni Esattoriali iscritta alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto (11.10.2013) in data anteriore alla pubblicazione del bando (18.1.2017) la cui data di inizio attività (23.2.2017) risulta invece posteriore alla stessa;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 11 settembre 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che il bando di gara (art. 9) prevede come requisito di partecipazione l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività coincidente con quella oggetto dell'appalto alla data di pubblicazione del bando stesso;

CONSIDERATO che l'art. 83 comma 3 del Codice appalti (come l'art. 39 del vecchio Codice) prevede tra i requisiti di idoneità professionale l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

CONSIDERATO che la lex specialis di gara riporta la necessità del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per la partecipazione alla selezione, limitandosi a recepire la previsione normativa; non inserisce la data cui ricondurre l'inizio dello svolgimento dell'attività come requisito di esperienza tra i requisiti di capacità professionale, richiesti a pena di esclusione;

CONSIDERATO l'orientamento della giurisprudenza, attestatosi già nel vigore del D.lgs. 163/2006 nel senso di ritenere *“illegittima l'esclusione dell'aggiudicatario disposta sul presupposto che la società, pur essendo regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. ancor prima di aver presentato l'offerta, avrebbe dichiarato di aver iniziato l'attività in epoca successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte”* (vd. Consiglio di Stato, sent. del 25 marzo 2016 n. 1241);



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO quindi che la Società Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. abbia assolto all'obbligo imposto ex lege, e ribadito nel bando, di possedere il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio da una data anteriore alla pubblicazione del bando e pertanto possa essere ammessa alla gara in oggetto;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente ff

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 novembre 2017

Il Segretario Maria Esposito